



Numero registro generale 19960/2021
Numero sezionale 4500/2025
Numero di raccolta generale 33668/2025
Data pubblicazione 22/12/2025

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta da:

Oggetto:

BANCA
Ud.18/12/2025 CC

ENRICO SCODITTI	Presidente
MAURO DI MARZIO	Consigliere
ALESSANDRA DAL MORO	Consigliere Rel.
EDUARDO CAMPESE	Consigliere
FILIPPO D'AQUINO	Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. [REDACTED] R.G. proposto da:

[REDACTED], rappresentato e difeso dall'avvocato [REDACTED]
[REDACTED] unitamente all'avvocato [REDACTED]

-ricorrente-

contro

[REDACTED], rappresentato e difeso dagli avvocati
[REDACTED]

-controricorrente-

avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. [REDACTED]
depositata il 25/05/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2025 dal
Consigliere ALESSANDRA DAL MORO.

FATTI DI CAUSA

1. - La società [REDACTED] in liquidazione conveniva in giudizio
dinanzi il Tribunale di Lucca la [REDACTED] [REDACTED]



██████████ (poi fusa per incorporazione in ██████████) proponendo domanda di ripetizione di indebito oggettivo con riguardo ad un rapporto di conto corrente acceso ne 1987 assistito da apertura di credito cui accedevano conti anticipi, lamentando l'applicazione di interessi anatocistici ed ultralegali, l'addebito di spese e commissioni di massimo scoperto non previamente concordate; la banca convenuta eccepiva la prescrizione e, contestando il fondamento della domanda, formulava in via riconvenzionale subordinata domanda di accertamento del proprio credito e di compensazione con l'eventuale credito della società attrice.

Il Tribunale, accertata la nullità delle appostazioni illegittime contestate, per il periodo antecedente al 4.1.2003 accoglieva l'eccezione di prescrizione e respingeva, quindi la domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo, mentre per il periodo successivo accertava un credito restitutorio di euro 3.704,89 accogliendo l'eccezione di compensazione con il maggior debito di euro 896.325,77. In particolare, riteneva ai fini della decorrenza della prescrizione che dovesse considerarsi pagamento delle competenze trimestrali anche quello effettuato (con l'addebito della chiusura trimestrale) con la medesima somma messa a disposizione del correntista.

Contro la sentenza ha proposto appello principale la società limitando la domanda all'accertamento del saldo (e rinunciando, quindi a quella di ripetizione), ed appello incidentale condizionato ██████████

2.- La Corte d'appello di Firenze ha riformato la decisione gravata accogliendo il primo motivo di appello principale con cui la società correntista si doleva dell'erroneo accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, in quanto: (i) non poteva attribuirsi valenza solutoria ai pagamenti effettuati con la provvista messa a disposizione del correntista da parte della banca non essendo configurabile in tal caso alcuno spostamento patrimoniale a favore di quest'ultima, (ii) per quanto concerneva le indebite rimesse ripristinatorie il termine di



decorrenza della prescrizione non poteva che individuarsi con quello di chiusura del conto corrente essendo quello il momento in cui la banca percepisce il saldo finale in cui eventualmente sono ricompresi interessi non dovuti; (iii) la correntista aveva tempestivamente allegato e provato la sussistenza del contestato affidamento del conto – quale impedimento al decorso della prescrizione che comunque costituiva un'eccezione in senso lato e non in senso stretto - tenuto conto delle risultanze degli estratti conto (da cui emergeva la differenziazione dei tassi di interesse applicati a seconda che la base di calcolo fosse entro o extra fido) e della relativa segnalazione alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia da cui si evince l'esistenza di una linea di credito depositata dalla stessa banca convenuta che, sul punto, si era limitata a proporre l'eccezione di prescrizione negando semplicemente la presenza di un'apertura di credito senza fornire altre indicazioni circa periodi sconfinamento in conto o circa il tetto dell'affidamento. Ha, perciò, condiviso le conclusioni della CTU circa la individuazione di rimesse solutorie relative ad addebiti illegittimi per euro 67.624,23 sul saldo ricostruito e ha respinto l'eccezione di prescrizione, accertando – in accoglimento del secondo motivo d'appello - un saldo positivo del conto corrente (oggetto di una domanda, autonoma rispetto alla domanda di ripetizione respinta, per la quale la società aveva evidente interesse) di euro 67.640,30.

4.- Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [redacted] a mezzo della sua mandataria [redacted] (già [redacted] per effetto di scissione parziale) affidato a due motivi di cassazione. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo di ricorso denuncia ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. violazione delle norme sulla forma scritta prescritta *ad substantiam* per i contratti di apertura di credito di cui alla Legge n. 154 del 17/02/1992 ed all'art. 117 T.U.B. e sulla corretta ripartizione dell'onere



probatorio di cui all'art. 2697 c.c., in quanto la Corte d'appello avrebbe ritenuto erroneamente provata la sussistenza delle linee di credito dedotte, individuando i fidi sulla base dei tassi di interesse applicati risultanti dagli estratti conto e della documentazione inviata alla Centrale Rischi priva di alcun riferimento specifico alle tipologie dei fidi, alla loro natura e durata; invero la ricorrente aveva contestato integralmente i documenti prodotti da controparte con la memoria autorizzata in quanto privi di rilevanza e dei requisiti di forma, e lo stesso CTU aveva riscontrato la mancanza di documentazione contrattuale attestante le aperture di credito, laddove le norme invocate in rubrica hanno introdotto l'obbligatorietà della forma scritta *ad substantiam* per i contratti bancari ed anche per gli affidamenti, donde l'inidoneità probatoria del c.d. fido di fatto.

Inoltre la Corte di merito avrebbe errato nella qualificazione di eccezione in senso lato di quella (la presenza di affidamenti) che in realtà era allegazione del fatto costitutivo del diritto a tutela del quale la società aveva agito sia in accertamento che in ripetizione, posto che il correntista che agisce in giudizio per la ripetizione dell'indebitato ha l'onere di provare gli indebiti pagamenti e di documentare l'andamento del rapporto mediante la produzione di tutti gli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute, mentre nel caso di specie parte attrice non aveva fornito né dati che rendessero possibile individuare un saldo iniziale, né una integrale sequenza di estratti conto, a partire dal primo estratto conto prodotto, il che sarebbe bastato per rigettare integralmente la domanda.

1.1 Il motivo, che si avvale di una illustrazione del tutto esuberante rispetto al vizio di legittimità che invoca attraverso la violazione delle norme indicate, è in parte infondato ed in parte inammissibile.

Anzitutto è inammissibile la censura che riguarda l'onere del correntista che agisce in ripetizione di allegare integralmente gli estratti conto poiché



la questione - che implica evidentemente un accertamento di fatto - non risulta trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, né il ricorrente ha allegato di averla sottoposta al giudice di merito e come e quando vi avrebbe provveduto (v. Cass. n. 2038/2019).

Inammissibile è, poi, la censura relativa alla ritenuta natura di eccezione in senso lato della questione della sussistenza di un affidamento, giacché è inconferente rispetto alla *ratio decidendi* della decisione gravata dal momento che la Corte di merito ha affermato che la circostanza della stipula di un contratto di apertura di credito era stata non solo tempestivamente allegata ma anche provata dall'attore alla luce - in sintesi - delle risultanze degli estratti conto e della relativa segnalazione alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia, cosicché era provata la natura ripristinatoria delle rimesse con la conseguenza che il termine di decorrenza della prescrizione non poteva che individuarsi con quello di chiusura del conto corrente.

Ciò detto la censura che la ricorrente muove alla argomentazione con cui la Corte di merito ha - appunto - ritenuto assolto sul punto l'onere della prova da parte della società correntista, si osserva che la stessa risulta infondata alla luce della giurisprudenza di questa Corte.

Va, anzitutto, premesso che il conto corrente in questione è stato concluso in data 26.9.1986, antecedentemente alla entrata in vigore della L.154/1992, con la conseguenza che anche il contratto di apertura di credito poteva essere stipulato a forma libera e che, comunque, che la nullità prevista dall'art. 117, commi primo e terzo, del d.lgs. n. 385 del 1993 si configura come una nullità di protezione, stante l'inequivocabile disposto dell'art. 127, comma secondo, del d.lgs. n. 385 cit. (cfr. Cass., Sez. I, 6/09/2019, n. 22385) la cui rilevazione officiosa incontra il limite della conformità del rilievo «*al solo interesse del contraente debole, ovvero del soggetto legittimato a proporre l'azione di nullità, in tal modo evitando che la controparte possa, se vi abbia interesse, sollecitare i poteri*



officiosi del giudice per un interesse suo proprio, destinato a rimanere fuori dall'orbita della tutela» (cfr. Cass., Sez. Un., 12/12/2014, n. 26242).

Fermo quanto precede circa l'infondatezza della invocata violazione delle norme predette le quali non precludevano affatto in questo caso alla correntista la possibilità di fornire la prova dell'affidamento attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, va osservato che questa Corte si è più volte pronunciata circa la legittimità - *ratione temporis* - di un accertamento «di fatto» della sussistenza di un fido (specie in ambito fallimentare laddove la natura solutoria delle rimesse rappresenta il presupposto della revocabilità del pagamento che le stesse rappresentano, e dove, quindi, viceversa è la banca ad essere interessata (e gravata) a provare l'esistenza, di una rapporto di affidamento); ed ha sempre affermato che la prova dell'esistenza di apertura di credito alla data della remessa, alla quale correlare la natura non solutoria della medesima, poteva essere assolta anche per *facta concludentia* - ferma la necessità di distinguere l'affidamento in apertura di credito in conto corrente e la mera esistenza di un atteggiamento tollerante della banca verso sconfinamenti del cliente (v. Cass. n. 11016/2024) - con mezzi quali *«gli estratti conto o i riassunti scalari, attestanti il reiterato adempimento da parte della Banca di ordini di pagamento impartiti dalla correntista, anche in assenza di provvista, le risultanze del libro fidi, attestanti l'esistenza di una delibera di concessione di un finanziamento, o la segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, nella misura in cui gli stessi possano essere considerati idonei a dimostrare l'esistenza di un accordo tra le parti per l'utilizzazione da parte della correntista d'importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto ed i limiti di tale utilizzazione»* (Cass 2338/24).

Sicché laddove la Corte di merito, nella specie, ha ritenuto di valorizzare le risultanze degli estratti conto (da cui emergeva la differenziazione dei tassi di interesse applicati a seconda che la base di calcolo fosse entro o



extra fido) e della relativa segnalazione alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia da cui si evince l'esistenza di una linea di credito depositata dalla stessa banca convenuta, si è conformata alla giurisprudenza di legittimità predetta rendendo una motivazione di merito alla luce della ricognizione delle risultanze istruttorie che sfugge evidentemente ad un sindacato in sede di legittimità.

2.- Il secondo motivo denuncia *«incompleta, erronea valutazione ed omessa motivazione dell'adesione alle risultanze peritali della CTU ed erronea od omessa valutazione di prove precostituite»*, ai sensi dell'art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; e *«violazione delle norme sulla prescrizione ordinaria di cui all'art. 2946 c.c., sull'anticipazione bancaria su fatture o c.d. sconto improprio di cui all'art. 1858 c.c., sull'approvazione degli estratti del conto corrente di cui all'art. 1832 c.c., vizio invocato ai sensi dell'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.»*

2.1 -Sotto il primo profilo la ricorrente deduce illogica e contraddittoria motivazione dell'adesione alle risultanze peritali della CTU ed erronea od omessa valutazione di prove precostituite, in quanto la Corte fiorentina ha quantificato il saldo di chiusura a credito in €. 67.624,23 a pagina 12 - richiamando la tabella del CTU di pagina 8 della perizia e precisando che la stessa si è basata, oltre che le SS.UU. n. 24418/2010, sul conto affidato, sui tassi rettificati, sul saldo ricostruito con i conti accessori (quantificazione poi reiterata nella speculare pronuncia dichiarativa di cui al punto 1) del dispositivo) - e in €. 67.640,30 alla successiva pagina 13, richiamando però erroneamente la tabella Q.2.3 del CTU, mentre trattasi della diversa tabella Q 2.2, basata, oltre che sulle SS.UU. n. 24418/2010, sul conto non affidato per l'intero periodo, il saldo banca ed i conti accessori: quindi si tratterebbe di pronunce non solo diverse quantitativamente, ma anche giuridicamente e, quindi, palesemente contraddittorie.



Si tratta di censura del tutto infondata. La motivazione relativa all'accertamento delle rimesse solutorie di addebiti illegittimi è chiara a pag. 12 della sentenza laddove il giudice richiama la tabella a pag. 8 della CTU specificando sulla base di quali presupposti giuridici le relative conclusioni del CTU erano state assunte «(secondo sentenza Cass. S.U, conto affidato, e saldo ricostruito operazioni conti accessori complete)»; nell'accertare il credito vantato dall'appellante – alla pagina successiva – afferma di dover far propria l'ipotesi di calcolo «*indicata nella tabella Q.2.3. accertando addebiti illegittimi per euro 67.640,30 in quanto la verifica della presenza di rimesse solutorie è stata effettuata dal CTU sul saldo ricostruito*»; nel dispositivo riporta, quindi, la cifra corretta (€.67.634,23). Pertanto, non v'è alcuna contraddizione logica né giuridica bensì, al più, un errore materiale a pag. 13 nella trascrizione di un dato numerico (€.67.640,30) che fa riferimento alla tabella immediatamente precedente

2.2- Sotto altro profilo la ricorrente deduce difetto assoluto di motivazione dell'adesione del Giudice del merito ad una delle ipotesi della perizia quella di cui alla lettera Q 2.3, senza dar conto delle contestazioni delle parti alla CTU e delle ragioni per le quali ha indiscriminatamente escluso tutte le altre ipotesi redatte dal consulente.

Anche detta censura è inammissibile in quanto versata tutta in fatto ovvero sulla valutazione che il giudice di secondo grado ha compiuto dei fatti sottoposti al suo vaglio anche alla luce del contributo del CTU incaricato, sulla base di una motivazione che oltre ad esservi – come sé già detto – non è affatto contraddittoria.

2.3 – Osserva ancora la ricorrente che molti dei rapporti allegati in causa da controparte riguardavano mere forme tecniche di finanziamento alla società sotto forma di anticipi su fatture, all'import, all'export, al s.b.f., molti dei quali, come rilevato dal CTU, risultavano chiusi e, quindi, estinti ben oltre il decennio antecedente la notifica dell'atto di citazione di



primo grado, fatto questo che, pur essendo stato eccepito sin dal principio, la Corte d'Appello avrebbe immotivatamente ignorato, il che osserva la ricorrente, sotto il secondo profilo, avrebbe comportato anche la violazione della normativa sull'anticipazione bancaria su fatture di cui all'art. 1858 c.c., giacché nell'ambito del conto anticipi non si rinviene alcun trasferimento di denaro al cliente (neppure nella forma della messa a disposizione) che avverrà solo all'esito dei singoli negozi di sconto, laddove l'obbligazione restitutoria dello scontatario resti insoluta; perciò, rispetto a detti conti tecnici (sbf, anticipi fatture) la prescrizione avrebbe dovuto ritenersi decorrere dalla data del "pagamento" cioè dell'addebito in c/c della singola operazione creditizia, senza che possa avere a tale fine rilevanza la data di chiusura del conto.

Inoltre, la ricorrente censura la violazione della norma sull'approvazione degli estratti del conto corrente di cui all'art. 1832 c.c. asseritamente perpetrata tramite l'applicazione della prescrizione sul saldo ricalcolato (con l'espunzione delle appostazioni illegittime) anziché sul «saldo banca».

Anche tale censura - che si articola in diverse censure, peraltro non chiaramente distinte ed argomentate- è in parte inammissibile ed in parte infondata.

2.3.1- La dedotta omessa considerazione della compresenza sul conto ordinario di operazioni di finanziamento tramite anticipi con ogni conseguente argomentazione in punto individuabilità di pagamenti e di decorrenza della prescrizione del relativo eventuale indebito è censura inammissibile che non si confronta con la *ratio decidendi* della sentenza gravata, giacché il giudice di merito non ha affatto omesso di considerare i diversi conti anticipi ed ha, bensì, ritenuto che conto corrente ordinario e conti anticipi dessero luogo ad un rapporto unitario tramite l'operatività tecnica dei secondi sul primo, onde «è il conto corrente ordinario che, a prescindere dalla data di chiusura dei rapporti accessori, va scrutinato al fine di verificare le debenze ed anche al fine della decorrenza della



prescrizione»; ciò peraltro conformandosi alla giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. n. 6575/2018) per la quale i conti accessori in questione, «non sono normalmente operativi, ma rappresentano una mera evidenza contabile dei finanziamenti per anticipazioni su crediti concessi dalla banca al cliente; su di essi, in sostanza, l'istituto annota in "dare" al correntista l'importo di dette anticipazioni, di volta in volta erogate in occasione della presentazione di effetti o della c.d. carta commerciale, e glielo riannota in "avere" una volta che abbia provveduto a riscuotere il credito sottostante (in virtù del mandato all'incasso usualmente conferitogli): attraverso l'annotazione del rientro delle somme anticipate, il cliente può dunque tornare ad usufruire di nuove anticipazioni, sino al limite dell'affidamento concessogli. Ne consegue che (quantomeno sino alla data di definitiva chiusura, ove questa intervenga prima della dichiarazione di fallimento) il saldo passivo di tali conti non è indicativo di uno scoperto e che gli accrediti in essi annotati non costituiscono rimesse solutorie. Il rapporto di debito/credito fra la banca e il correntista è invece rappresentato, in ogni momento, dal saldo del conto corrente ordinario, sul quale le anticipazioni affluiscono, mediante "giroconto", ed al s.b.f., alla stregua di ogni altro versamento eseguito da terzi (...)».

2.3.2- Infine infondata è la censura relativa all'uso del criterio del saldo rettificato in luogo del saldo-banca poiché che il criterio censurato dal ricorrente è quello che secondo la giurisprudenza consolidata della Corte va applicato, poiché per verificare quell'effettivo spostamento patrimoniale dal *solvens all'accipiens*, che la Cassazione a Sez. Unite (sent. 24418/2010) individua come solutorio, deve farsi riferimento non al saldo risultante dalle appostazioni contabili curate dalla banca con addebiti illegittimi ma al saldo legale (v. Cass. n.9141/2020 per cui «*per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre, all'esito della declaratoria di nullità da parte dei*



giudici di merito delle clausole anatocistiche, previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento. L'eventuale prescrizione del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente pagato non influisce sulla individuazione delle rimesse solutorie, ma solo sulla possibilità di ottenere la restituzione di quei pagamenti coperti da prescrizione».

3.— In conclusione il ricorso va respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di parte controricorrente, liquidate nell'importo di euro ██████ di cui euro ██████ per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1—quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1— bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 18.12.2025.

Il Presidente
ENRICO SCODITTI

